

2.

Il 16 giugno 1681 Luigi XIV fece pervenire agli arcivescovi del suo regno l'ordine di eleggere nelle assemblee provinciali del loro clero dei deputati per un'assemblea del genere più grande, che doveva riunirsi il 1° ottobre.¹ Il clero francese era uso di tener regolarmente simili adunanze; ma esse riguardavano originariamente, ed anche più tardi, almeno in prima linea, solo affari temporali, come imposte e cose simili. Che stavolta dovesse essere altrimenti, veniva rivelato nelle lettere d'invito agli arcivescovi di Cambrai e di Besanzone, i cui vescovati erano stati incorporati allo stato francese solo da poco tempo. In esse veniva detto esplicitamente, che questa volta si trattava di materie puramente spirituali, la cui decisione interessava in egual misura tutti i vescovi dello stato.² Al governo importava di estendere sempre più la sfera di potere dell'assemblea del clero nel campo spirituale, perchè esso sperava così, nei suoi attacchi contro la Santa Sede, di mantenersi per conto proprio nello sfondo e di poter mettere in prima linea l'autorità del clero. Già nel 1670 il dotto Baluze aveva dato consigli in questo senso al ministro Colbert, richiamando gli esempi di Filippo il Bello, di Carlo VI, di Luigi XI e XII, che non avevano agito altrimenti.³

Naturalmente il governo, nella preparazione dell'assemblea, provvide a che fossero scelti come deputati solo ecclesiastici a lui devoti. Se l'elezione cadeva su persone sgradite, queste venivano rifiutate senz'altro e si richiedeva l'elezione di altre.⁴

Una istruzione per gli eletti prescriveva il loro compito. Essi dovevano stabilire, deliberando insieme, le misure per appianare il conflitto delle regalie e confermarle colla loro sottoscrizione; e dovevano far di tutto per procurar rimedio alle « usurpazioni

¹ GÉRIN, *Assemblée* 75. Le assemblee ricevettero il comando « de faire deputer deux du premier ordre et deux du second ordre pour l'assemblée générale ». Cfr. HANOTIAUX, *Recueil*, Rome II XIII; CH. BELLET, *Hist. du card. Le Camuz*, Parigi 1886, 211 s.

² Si tratta di « une occasion où il s'agissait de matières purement spirituelles, à la décision desquelles tous les évêques de son royaume avaient, un égal intérêt; il estimait nécessaire d'y faire venir les députés des provinces, tant de l'ancien clergé de France, qui se trouvent ordinairement aux assemblées tenues pour les affaires temporelles, que des provinces nouvellement conquises ». GÉRIN, *Assemblée* 117.

³ « Il peut arriver que le Roi sera bien aise de pouvoir opposer cette autorité [dell'assemblea del clero] aux entreprises de la cour de Rome » (Baluze). Ivi 119.

⁴ Il formulario abituale per gli inviti, ivi 124.